



## ITALIA E GERMANIA EBRAICHE: EMANCIPAZIONE E ASSERVIMENTO

LUDOVICO MONTERA

SOMMARIO: 1. Riflessioni sulla storiografia ebraica dell'Ottocento in Italia. 2. L'emancipazione di una minoranza: l'ebreo tedesco. 3. La legislazione sui culti ammessi nel periodo del fascismo. 4. L'istituzione dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane. 5. Le premesse dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo tedesco. 6. Le leggi razziali in Italia. 7. Le leggi razziali in Germania. 8. Conclusioni.

### 1. Riflessioni sulla storiografia ebraica dell'Ottocento in Italia.

La disuguaglianza demografica e geografica del popolo ebraico ha da sempre caratterizzato l'intero territorio nazionale italiano. Più specificamente Attilio Milano riteneva che l'ebraismo italiano “è un andamento parabolico nella proporzione fra il ceto ebraico e il complesso della cittadinanza italiana. In altre parole, il numero degli ebrei, pur essendo in continuo aumento dal Seicento all'inizio della seconda guerra mondiale tanto da raddoppiarsi in tre secoli, ha proceduto secondo un ritmo più lento di quello generale della popolazione italiana, che nello stesso tempo si è quadruplicata”<sup>1</sup>.

Da una mera indagine numerica, infatti, è facilmente ravvisabile una conscia lentezza nella crescita demografica ebrea rispetto alla complessità della popolazione<sup>2</sup>.

È chiaro, quindi, che, nell'Ottocento, la storia degli ebrei italiani è duplicemente caratterizzata da un elemento universalmente peninsulare, ovvero rappresentativo e descrittivo dell'intera nazione, ed un elemento specificamente locale in quanto subordinato e vincolato alle note zone di insediamento.

Nel periodo compreso tra la fine del Settecento e sin tutto l'Ottocento lo spirito ebraico, e le relative comunità, risentono e patiscono di quelle alterazioni e mutazioni che determinarono l'Unificazione del Paese e l'attualizzazione e rimodernamento delle pedissequie istituzioni statuali: le difformità e le discrepanze delle diverse culture politiche inevitabilmente condizionarono l'intera comunità.

Il contributo degli ebrei all'unità nazionale, il riscatto patriottico, casualmente coincidente con la loro rivendicazione comunitaria, trova la propria fonte storiografica nel moderno Risorgimento partoriente la cultura politica italiana moderna.

---

<sup>1</sup> S. DELLA PERGOLA, *Osservazioni sulla longevità degli ebrei in Italia*, in *Rassegna mensile di Israel (Scritti in Memoria di Attilio Milano)*, vol. XXXVI, n. 7-8-9, luglio settembre 1970, pp. 165-182.

<sup>2</sup> All'inizio del XIX secolo tale dato ricevette una ulteriore conferma: gli ebrei italiani nel 1800, infatti, erano 31.000, su 18 milioni di abitanti.



A conforto di ciò, gli ebrei ottennero, nel 1848, grazie all'art. 24 dello Statuto Albertino, la pienezza dei diritti civili e politici: parità che si estese successivamente agli altri Stati della penisola col progredire dell'unificazione.

V'è in ogni caso da precisare che l'articolo 1 dello Statuto albertino del 1848, che sarà poi legge fondamentale del Regno d'Italia fino al 1948, proclamava la religione cattolica apostolica e romana "sola religione dello Stato", attribuendo agli altri culti la qualifica di "tollerati conformemente alle leggi"<sup>3</sup>.

Tale succinta disposizione, ma notevolmente pregnante di considerazioni, incontrò lo scontento ed il disappunto del conte Camillo Benso di Cavour, godente di un segretario personale ebreo, il quale sottolineò con evidenza il mancato riconoscimento costituzionale della piena «libertà dei culti», principio che, a suo avviso, non dovrebbe essere introdotto "nella costituzione di un popolo altamente civile per via indiretta, ma proclamato come una delle basi fondamentali del patto sociale"<sup>4</sup>.

Se, infatti, la libertà religiosa, è la "facoltà spettante all'individuo di credere quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla"<sup>5</sup>, ne discende che, trattandosi di un principio "essenzialmente giuridico", quest'ultima involgerà non solo aspetti formali ma anche problematiche giurisprudenziali e amministrative.

Alla luce di quanto esposto emerge, quindi, che il principio dispositivo contenuto nell'art. 1 dello Statuto, seppur non esplicitando la libertà religiosa e l'uguaglianza delle confessioni, veniva interpretato, dalla dottrina più attenta, quale limitazione all'obbligo statale di manifestare il credo cattolico nelle relative cerimonie pubbliche<sup>6</sup>, e ciò in virtù di un'esegesi patrocinata in ambito governativo<sup>7</sup> ovvero di una considerazione di "pura dichiarazione" senza alcuna conseguenza giuridica "né mediata né immediata"<sup>8</sup>.

In realtà il percorso teso al riconoscimento della libertà religiosa trovò la sua fonte nella Patente di tolleranza di Giuseppe II d'Austria del 1781, pubblicata in Lombardia il 30 luglio del 1782, che, nonostante avesse considerato e dichiarato come religione dominante quella cattolica, designò come culti tolleranti il luterano, il riformato ed il greco-unito.

Tale provvedimento, unitamente alle leggi universali di tolleranza provenienti dalla Francia<sup>9</sup>, consentirono agli ebrei e ai valdesi di godere di una limitata libertà religiosa.

---

<sup>3</sup> D. JAHIER, *Il 1° articolo dello Statuto e la libertà religiosa in Italia*, Torino-Genova 1925; A. SINI, *La religione dello Stato*, in *Studi per la revisione del Concordato*, Padova 1970, pp. 164-176.

<sup>4</sup> D. JAHIER, *Il 1° articolo dello Statuto*, cit., pp. 8-9.

<sup>5</sup> F. RUFFINI, *La libertà religiosa: storia dell'idea*, Torino 1911, rist. Bologna 1992, p. 7.

<sup>6</sup> F. SCADUTO, *Libertà religiosa: conciliabile con quali sistemi? genesi, uguaglianza*, «La Corte d'appello», 15, 1914, 5, p. 5; A. SINI, *La religione dello Stato*, pp. 174-177.

<sup>7</sup> Il ministro dell'Interno Chiaves, rispondendo a un'interpellanza parlamentare nel 1866, aveva affermato che l'unico significato della norma è l'impegno dello Stato a seguire il rito cattolico in «tutto ciò che esso farà e dovrà fare con rito religioso». Cfr. D. JAHIER, *Il 1° articolo dello Statuto*, p. 24.

<sup>8</sup> A.C. JEMOLO, *La natura e la portata dell'art. 1 dello Statuto*, «Rivista di diritto pubblico», 1913, p. 263.

<sup>9</sup> Il 26 agosto 1789 l'Assemblea Costituente di Francia deliberò la "Dichiarazione dell'Uomo e del cittadino" alle cui idee si ispirarono la Costituzione francese del 1795 e quella delle Repubbliche cispadana e cisalpina del marzo e luglio 1797 che vennero modellate su di essa.



Tuttavia, la restaurazione del 1814 ripristinò quel regime di intolleranza che durò sino al 1848, ovvero in quell'anno ove furono adottati taluni favorevoli provvedimenti.

Appena ventun giorni prima della proclamazione dello Statuto albertino, il re Carlo Alberto rilasciò le "lettere patenti" con le quali dispose che "I Valdesi sono ammessi a godere di tutti i diritti civili e politici de' Nostri sudditi; a frequentare le scuole dentro e fuori delle Università, ed a conseguire i gradi accademici"<sup>10</sup>.

A ben vedere la Lettera Patente n. 673 del 17 febbraio 1848 consentiva ai valdesi il godimento dei diritti civili e politici nonché di conseguire gradi accademici ma nel contempo specificava e sottolineava che nulla era mutato in ordine all'esercizio del culto e le scuole da essi dirette<sup>11</sup>. È chiaro, quindi, che il successivo Statuto, sottoscritto da Carlo Alberto il 4 marzo, introdusse impacciate e schive fondamenta apparentemente utili per l'abolizione di quelle discriminazioni, meramente giuridiche, pregiudizievoli per gli ebrei, i cui diritti civili vengono riconosciuti con il regio decreto 29 marzo 1848, n. 688.

Il grado di tolleranza, sancito dall'art. 1 dello Statuto, avrebbe dovuto essere valutato alla luce delle leggi contemporaneamente in vigore e limitative dei diritti degli ebrei e dei valdesi<sup>12</sup>.

Tuttavia, la predetta professione di confessionismo venne ridimensionata dalla Legge Sineo del 19 giugno 1848 n. 735, fortemente voluta dal Parlamento Sabauda: "La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari".

Con la legge Sineo venne, quindi, enunciato il principio generale di eguaglianza secondo cui le differenze di culto non potevano costituire elemento impeditivo al godimento dei diritti civili e politici nonché all'ammissibilità alle cariche civili e militari.

Quanto normativamente disposto determinò un'evidente cesura con quanto precedentemente legiferato: se, infatti, in epoca antecedente alla Legge Sineo, la "tolleranza" era limitata a taluni culti ben individuati e pur sempre soggetti a controlli statuali, con l'entrata in vigore di tale ultimo intervento normativo la "tolleranza" venne elargita e accordata a tutte le confessioni religiose.

Tale concessione determinò, da un lato, l'apertura a nuovi culti e, dall'altro, l'affrancamento dei diritti dei cittadini dalla loro appartenenza confessionale<sup>13</sup>.

Su tale linea di tendenza si innestarono l'abolizione del foro ecclesiastico disposto dalla legge Siccardi del 1850, nonché la legge Coppino (1867) con la quale venne meno l'insegnamento della religione nelle scuole pubbliche ed infine il codice penale Zanardelli (1889) che parificò tutti i culti per quanto concerne l'aspetto della tutela penale. Le anzidette previsioni normative tendevano di fatto a superare, in nome del principio "libera Chiesa in

---

<sup>10</sup> P. LILLO, *I limiti all'esercizio della libertà religiosa nell'Italia liberale*, in *Quad. Dir.pol.ecc.*, 1/2003, PP. 37 ss.

<sup>11</sup> F. SPANO, *La "rivoluzione discreta". A centosessant'anni dalle Lettere Patenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, [www.statoechiесе.it](http://www.statoechiесе.it), Aprile 2008, p. 3.

<sup>12</sup> P. BISCARETTI DI RUFFIA, voce *Statuto Albertino*, in *Enc. Dir.*, Vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 981-998.

<sup>13</sup> G. LONG, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica"*, p. 14.



libero Stato”<sup>14</sup>, la discriminazione prevista nello Statuto Albertino e a ricondurre tutte le confessioni religiose nell’ambito del diritto comune, anche se con la c.d. legge delle guarentigie un regime speciale veniva previsto per il Pontefice e gli Organi centrali della Chiesa.

È evidente, quindi, che solo successivamente alla Legge del 19 giugno 1848 n. 735 gli ebrei poterono godere individualmente e singolarmente dei medesimi diritti, civili e politici, riconosciuti agli altri cittadini di confessione diversa da quella ebraica.

Ne discese, nel contempo, che la condizione giuridica in cui versavano gli ebrei italiani sarebbe stata simile a quella che si sarebbe verificata, circa un secolo dopo, conseguentemente l’abrogazione delle leggi razziali<sup>15</sup>.

La necessità e l’occorrenza dell’adozione di tali provvedimenti normativi venne determinato dal fine di tutelare e riconoscere tutte quelle strutture comunitarie definite dalle confessioni religiose minoritarie.

Invero, in un’ottica storica e sociologica, qualsivoglia raggruppamento minoritario ha sempre aspirato e tentato di strutturarsi e progettarsi autonomamente al fine di tutelare le proprie necessità e pretese.

Quanto espresso è da considerarsi maggiormente valevole per un popolo, quale quello ebraico della diaspora, che, intento a custodire e serbare la ricca eredità religiosa, sociale e culturale, non ha imposto delle mere organizzazioni associative bensì delle apprezzabili ed essenziali strutture comunitarie in virtù di una tradizione divenuta successivamente legge<sup>16</sup>.

Invero, già nel 1849 il governo d’Azeglio soffermava “l’attenzione sua sulla necessità di riordinare le amministrazioni particolari ai Valdesi e agli Ebrei”<sup>17</sup>.

Per l’effetto, venne nominata una commissione di studio ove parteciparono gli esponenti delle due confessioni.

In particolare, la confessione ebraica riuscì ad ottenere una legislazione particolare, la cosiddetta legge Rattazzi n. 2325 del 1857.

Il proposito di tale provvedimento normativo risiedeva nella possibilità di poter conformare ed adeguare la struttura interna e l’organizzazione amministrativa delle diverse comunità israelitiche, o anche dette università, correnti nel territorio sabaudo, imponendo, pertanto, un sistema contributivo obbligatorio per coloro i quali erano residenti nella relativa circoscrizione territoriale.

---

<sup>14</sup> Frase coniata da C. de Montalembert e pronunciata più volte da C. Benso di Cavour, fra l’altro, nel discorso al Parlamento con cui appoggiò l’ordine del giorno che acclamava Roma capitale d’Italia (27 marzo 1861). Il motto rimase nell’uso pubblicistico e storiografico, come aforisma efficace del pensiero dello statista sulla soluzione della questione romana nella nuova situazione determinata dalla costituzione del Regno d’Italia. È ispirata a quel pensiero la visione del liberalismo italiano nei confronti del problema dei rapporti fra Stato e Chiesa.

<sup>15</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, p. 41.

<sup>16</sup> V. OTTOLENGHI, *Struttura dell’Unione e nuovo statuto dell’ebraismo italiano*, in RMI, 1985/3 (Scritti in memoria di Sergio Piperno Beer), p. 672.

<sup>17</sup> G. PEYROT, *Rapporti tra Stato e Chiesa Valdese*, p. 9.



Attesa, quindi, la teorica parificazione ai Comuni, ne derivò la possibilità, per tutte le università israelitiche, di poter imporre tributi e di far sì che le stesse, sottoposte pur sempre ad un controllo statale, venissero amministrate da consigli eletti dai contribuenti<sup>18</sup>.

La Legge Rattazzi, a ben vedere, si caratterizzò per la circostanza che, nonostante fosse di provenienza unilaterale statale, venne predisposta principalmente da esponenti della confessione ebraica, tanto da venir considerata una sorta di “ intesa *ante litteram* tra governo sabaudò e comunità israelitica, nel senso che il governo incaricò nel giugno 1848 la Comunità di Torino di predisporre un progetto di regolamento per gli ebrei dello Stato”<sup>19</sup>.

Talune comunità, come Roma e Napoli, erano giuridicamente strutturate al pari di “associazioni volontarie” e regolamentate da statuti autonomi, la cui personalità giuridica sarebbe potuta essere integrata da fondazione con specifici fini di culto o beneficenza<sup>20</sup>.

Diversamente le comunità ebraiche della Toscana, godenti di una indipendente personalità giuridica, erano disciplinate dal diritto statale come “corporazioni pubbliche necessarie” e, pertanto, competenti ed idonee ad imporre tributi ai propri membri e ad emanare norme di autorganizzazione<sup>21</sup>.

Infine, altre comunità, quali quelle del Piemonte e della Liguria e, successivamente al 1857, anche l’Emilia e le Marche, sostituirono al carattere dell’associazionismo spontaneo il carattere dell’obbligatoria adesione *ex lege*.

Le predette ultime comunità, denominate “università israelitiche” erano, infatti, disciplinate dalla Legge cd. Rattazzi del 1857 che, nonostante la peddissequa Unità del Paese, non venne espasa all’intero territorio nazionale<sup>22</sup>.

In conseguenza dell’appressarsi dell’Unità d’Italia iniziava a delinearsi quell’effetto di diniego al confessionismo dell’ *ancien régime* e agli aspetti di cooperazione che i diversi Stati preunitari assumevano con la Chiesa cattolica.

Invero, al fine di equilibrare negativamente lo stile confessionista del passato, si venne delineando un’ideologia laica ed agnostica caratterizzante lo Stato anche al fine di realizzarvi una netta separazione con le confessioni religiose.

Se l’obiettivo politico dell’Ottocento era, infatti, teso all’uguaglianza dei cittadini è altrettanto vero che condizione necessaria per il raggiungimento dello stesso era la laicizzazione delle istituzioni<sup>23</sup>.

A conforto di ciò, il 13 novembre 1859 venne promulgata la cd. legge Casati, definita “la prima legge a carattere nazionale della scuola pubblica italiana”<sup>24</sup>, il cui proposito era teso

<sup>18</sup> G. FUBINI, *L’anno della svolta*, in RMI, 1986/2-3, p. 328.

<sup>19</sup> G. DISEGNI, *Considerazioni sulla storia e la natura giuridica delle comunità ebraiche*, pp. 630-631.

<sup>20</sup> M. F. MATERNINI ZOTTA, *L’ente comunitario ebraico*, p. 131

<sup>21</sup> R. BERTOLINO, *Ebraismo italiano e l’intesa con lo Stato*, p. 565

<sup>22</sup> G. FUBINI, *L’anno della svolta*, p. 328; G. DISEGNI, *Considerazioni sulla storia e la natura giuridica delle comunità ebraiche*, p. 629; C. MIRABELLI, voce *Israeliti*, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, p. 971, e G. ASCOLI, voce *Comunità israelitiche. II) Contribuzioni a favore delle Comunità israelitiche*, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, p. 1.

<sup>23</sup> C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, p. 156

<sup>24</sup> N. PAGANO, *Religione e libertà nella scuola*, p. 18.



alla promozione dell'autonomia dell'istruzione pubblica dal vincolo ecclesiastico cattolico, così contrastando con la politica delle scuole cattoliche allora egemonizzate dai Gesuiti<sup>25</sup>.

Parimenti, conseguentemente il Codice Civile del 1865 invece, l'unica forma matrimoniale produttiva di effetti giuridici nell'ordinamento statale, divenne quella civile.

Quanto esposto determinò un conflitto tra Stato e Chiesa che portò ad una netta frattura: "Il cattolico ortodosso, quegli che obbedisce sempre al papa, che non concepisce la ribellione, appare come il cattivo italiano, contrario alla unita nazionale; il "patriota" e anticlericale"<sup>26</sup>.

L'ideologia legislativa, tesa ad una graduale e crescente progettazione di un diritto comune adattabile a tutte le confessioni religiose in una congiuntura orientativamente paritaria, trova la propria maturazione e concentrazione in materia di tutela penale dei culti<sup>27</sup>.

Il Codice Zanardelli del 1889, infine, cancellava ogni divisione fra religione di Stato e culti "tollerati".

A ben vedere lo spirito del nuovo codice del 1889, in ordine alla tutela della libertà religiosa, fu ben messo in rilievo nel par. 83 della relazione ministeriale che accompagnava il progetto, così recitante: "in uno Stato dove imperano i principii di libertà e di progresso civile, tutte le credenze religiose che vi sono ugualmente professate devono trovare una uguale tutela giuridica, mediante opportuna sanzione penale. [...] Nella legislazione vigente le disposizioni intorno ai delitti contro la libertà non sono tutte coordinate al criterio della loro obbiettività giuridica, né tutte riunite secondo un sistema completo e razionale. Ciò trova, in parte, la sua spiegazione nell'angustia del tempo, che non consentì al legislatore italiano di conciliare la pronta attuazione dei nuovi ordinamenti liberali, richiesti dalle mutate condizioni politiche, con quella matura elaborazione legislativa che sarebbe stata necessaria per ovviare ai suddetti inconvenienti. Il concetto fondamentale, cui s'informa il nuovo codice, quello si è di riferire al diritto naturale della libertà, le disposizioni che il codice del 1959 riferiva alle guarentigie sancite dallo Statuto"<sup>28</sup>.

Si determinò, pertanto, la parificazione delle confessioni diverse dalla cattolica a quest'ultima e la sostituzione del termine "culti tollerati" con "culti ammessi"<sup>29</sup>, ciò comportando, per l'effetto, una catalogazione di figure delittuose ove il bene tutelato era il sentimento religioso così da preservare il singolo fedele da qualsivoglia attentato alla propria libertà di professare il culto più idoneo alle proprie necessità spirituali<sup>30</sup>.

---

<sup>25</sup> R. FORNACA, *La politica scolastica della Chiesa*, Roma 2000, p. 21.

<sup>26</sup> A. C. JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia*, p. 10.

<sup>27</sup> P. LILLO, *I limiti all'esercizio della libertà religiosa*, pp. 67-69.

<sup>28</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, p. 45.

<sup>29</sup> Sotto questa denominazione, negli articoli riguardanti i delitti contro le fedi, erano inclusi il cattolicesimo e, sullo stesso piano, tutti i culti la cui pratica era consentita nello Stato. La legislazione fascista sui culti ammessi, invece, ne disciplinò l'esercizio in modo restrittivo con particolare riguardo all'ordine pubblico, al buon costume, all'approvazione governativa della nomina dei ministri di culto e all'autorizzazione per l'apertura di templi e oratori. Al governo spettava la facoltà di sciogliere l'amministrazione di un culto e nominare un commissario anche non appartenente a quella confessione. Cfr. RICCARDI, in V. Vidotto (a cura di), 2002, pp. 306-307; E.COLLOTTI, 2003, p. 20.

<sup>30</sup> G. LONG, *Le confessioni religiose "diverse dalla cattolica"*, p. 20; S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, p. 24.



Tuttavia, la concezione individualista del diritto di professare liberamente il proprio credo religioso, in pregiudizio del relativo aspetto collettivo, determinava l'inevitabile restringimento e contenimento delle fondamentali attività delle singole confessioni religiose<sup>31</sup> ove, in particolare, come nel caso ebraico, la partecipazione collettiva riveste notevole importanza. L'ideologia della libertà religiosa trovò ulteriore sostegno e appoggio nell'art. 2 della Legge delle guarentigie del 1871, secondo cui "la discussione in materia religiosa è pienamente libera", che, seppur riferita alla religione cattolica, venne liberamente interpretata tanto da ricomprendervi tutti i culti<sup>32</sup>.

Da quanto esposto è evidente che, durante il periodo liberale, seppur in mancanza di una dichiarata ed evidente formulazione normativa, la libertà religiosa godeva di un ampio riconoscimento in un'ottica meramente individualistica, ovvero del singolo individuo nei confronti dello Stato<sup>33</sup>.

D'altronde veniva considerata libera "ogni forma di propaganda religiosa", e "non necessitante autorizzazione ogni cerimonia" che non si svolga "in luogo pubblico"<sup>34</sup>.

A riprova di ciò, in un'ottica meramente istituzionale, anche la Suprema Corte tese a ricomprendere tra i "culti ammessi" anche quei culti che, seppur di fatto esistenti, non godevano di alcun riconoscimento legislativo o amministrativo<sup>35</sup>.

Dal breve percorso storico delinato emerge, quindi, che lo Stato liberale, fin agli inizi del Novecento, adottando comunque un comportamento mitigato, frenato e normativamente cauto, confortò ed incoraggiò la tutela della libertà delle minoranze religiose<sup>36</sup>.

Per l'effetto, gli ebrei italiani, grazie all'appianamento del divario tra religione di Stato e culti tollerati nonché al timido raggiungimento dell'uguaglianza di tutti i cittadini e di tutti i culti dinanzi alla legge, riuscirono, a discapito di quanto in precedenza subito, liberamente ed autonomamente a realizzarsi e ad affermare la propria esistenza in tutto il territorio nazionale<sup>37</sup>.

## 2. L'emancipazione di una minoranza: l'ebreo tedesco.

La concentrazione demografica ebraica dell'età moderna si riscontrò principalmente in Germania, Austria-Ungheria e in Europa orientale.

Le "condizioni geografiche, politiche e linguistiche"<sup>38</sup> favorirono l'incontro degli ebrei con la sempre più sviluppata e diffusa cultura ebraica atteso che gli stessi "sembrava che fossero

---

<sup>31</sup> S. LARICCIA, *Diritto ecclesiastico*, pp. 17 ss.

<sup>32</sup> A. SINI, *La religione dello Stato*, p. 172.

<sup>33</sup> P. LILLO, *I limiti all'esercizio della libertà religiosa*, p. 38.

<sup>34</sup> A.C. JEMOLO, s.v. *Culti (libertà dei)*, in *Enciclopedia del diritto*, XI, Milano 1962, p. 461.

<sup>35</sup> Si veda, per esempio, Corte di cassazione, Roma, 27 marzo 1892, «Giurisprudenza italiana», 1892, 2, p. 229.

<sup>36</sup> C. CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, p. 156.

<sup>37</sup> P. GISMONDI, *L'autonomia delle confessioni acattoliche*, p. 637.

<sup>38</sup> G. SCHOLEM, *Ebrei e Tedeschi*, in "Lettera internazionale", XIII, 51-52, giugno 1997, p. 45.



giunti al culmine di una fase della loro esistenza storica, e che non fossero più sicuri della meta a cui la loro strada li conduceva”<sup>39</sup>.

Il tardo illuminismo tedesco, nel periodo compreso tra gli ultimi trenta anni del XVIII secolo ed il primo decennio del secolo successivo, si caratterizzò per l’intensificarsi del dibattito sulla tolleranza religiosa nonché sulla pedissequa emancipazione ebraica.

La rinnovazione umanitaria e l’affrancamento dalla supersitizione e dalla idea stessa di religione, posero, durante tale epoca, l’individuo ebreo, sic et simpliciter, quale oggetto di studio di tali sollecitazioni ideologiche.

Tale forma di emancipazione si tradusse, così come sostenuto da Shulamith Volkov, in una storia di *Wanderung*, di spostamenti e migrazioni<sup>40</sup>.

L’Haskala, ovvero l’illuminismo tedesco, si manifestò e attecchì in Berlino ove la figura più rilevante, Moses Mendelssohn, unitamente all’aristocrazia berlinese e a personalità di spicco, quali Gotthold Ephraim Lessing e Wilhelm Dohm, al fine di superare le discriminazioni, intese guerreggiare affinché fosse determinata l’equiparazione giuridica con i professanti non ebrei, costituenti la maggioranza, e contestualmente una riforma interna all’ebraismo.

Lo scopo precipuo consisteva, pertanto, nel consentire agli ebrei di emarginare l’isolamento in cui erano sino ad allora vissuti e, per l’effetto, di conformarsi alla moderna cultura europea pur sempre ossequiando la propria cultura e tradizione religiosa.

In epoca antecedente alle Rivoluzioni del 1848 e 1849 la tendenza politica ed economica della Germania non godette di alcun fruttifero apporto da parte degli ebrei tedeschi i quali, in realtà, attendevano ed auspicavano passivamente in una migioria di trattamento teso alla proclamazione della parità dei diritti civili.

Tale aspettativa e prospettiva trovava il suo fondamento nelle parziali emancipazioni già concesse nei domini Asburgici, (1721-82), nel Balden (1809), a Francoforte (1811) e in Prussia (1812).

Anche se la trada della conversione al cattolicesimo poteva rappresentare la soluzione più facile ed ovvia per il riconoscimento dei propri diritti, la maggioranza ebraica decise fermamente di non poter abbandonare la propria fede.

Tuttavia gli stessi propendevano per un “acculturamento” statuale, ciò comportando la possibilità di divenire tedeschi pur rimanendo ebrei.

L’immagine degli ebrei, quindi, dapprima inquadrata nella categoria dei “sudditi” e successivamente di “cittadini”, sfociò nell’identificazione con lo Stato in cui gli stessi vivevano.

L’espressione utilizzata dal notaio di Amburgo Gabriel Riesser, futuro vicepresidente dell’Assemblea nazionale di Francoforte, secondo cui “la nazionalità degli ebrei vive soltanto nel ricordo [...] in realtà essa è morta”<sup>41</sup>, è da considerarsi, a ben vedere, sintomatica del nuovo sentire ebraico da intendersi quale parte essenziale e sostanziale della nazione tedesca a

---

<sup>39</sup> Ivi, p. 44

<sup>40</sup> S.VOLKOV, *Judisches Leben und Antisemitismus im 19 un 20, Jahrhundert*, C.H. Beck, Munchen, 1990, p. 175

<sup>41</sup> GABRIEL RIESSER, *Gesammelte Schriften*, Leipzig, 1867, vol. IV, p. 290





discapito della propria identità meramente ebraica relegata all'ambito privatistico della confessione religiosa.

Prima degli avvenimenti rivoluzionari del 1848 emerse gradatamente un nuovo programma politico teso all'identificazione dell'emancipazione ebraica con la causa del liberalismo e del radicalismo politico e, per l'effetto, con la causa dell'unificazione nazionale tedesca.

Anche se, in realtà, il riconoscimento e l'affermazione dei diritti avvenne in epoca successiva alla categoria dei doveri<sup>42</sup>, fu solo successivamente al 1848 che la causa ebraica finì con il coincidere con la libertà in generale.

A conforto di ciò, uno dei più attivi sostenitori dei moti del '48, Johann Jacoby, sostenne che "Poiché sono al tempo stesso ebreo e tedesco, l'ebreo che è in me non può diventare libero senza il tedesco, né il tedesco senza l'ebreo"<sup>43</sup>.

Tuttavia, sull'intera popolazione ebraica tedesca aleggiava un clima di incertezza in ordine ad un effettivo riconoscimento di cittadini godenti di pari diritti ovvero di mera tolleranza<sup>44</sup>.

La questione dell'emancipazione, realmente affrontata solo con lo scoppio della rivoluzione nel 1848, divenne oggetto degli obiettivi politici in virtù dell'introduzione dell'uguaglianza religiosa nei Diritti fondamentali del popolo tedesco adottati nel 1848 dall'Assemblea di Francoforte<sup>45</sup>.

La "questione ebraica" affrontata dalla Germania, a ben vedere, aveva una maggiore portata in quanto vi dimoravano più ebrei, se pur sempre in minoranza, rispetto ai suoi vicini occidentali.

Pertanto, nonostante vi fossero stati timidi tentativi, durante gli anni venti dell'Ottocento, in alcuni principati e città tedeschi, di riconoscimenti di limitati diritti agli ebrei, fu solo con la convocazione dell'assemblea pangermanica di Francoforte del 1848 che venne proclamato il principio della uguaglianza ebraica.

Tuttavia, l'assemblea di Francoforte si svelò un fallace tentativo rivoluzionario teso all'unificazione, su basi liberali, della Germania.

---

<sup>42</sup> In Prussia, ad esempio, non esisteva la possibilità, per un ebreo, di diventare ufficiale. Diversamente in Austria vi erano ufficiali o ufficiali di riserva ebrei così come ebrei elevati a rango nobiliare. Parimenti in Baviera una minoranza ebraica divennero ufficiali senza procedere al battesimo. Nella prima metà del XIX secolo, gli impieghi statali, soprattutto di alti uffici, quali giudici o professori, erano inaccessibili per gli ebrei. Infine, prima del 1848, gli ebrei non potevano essere eletti negli Stati provinciali, se non a livello locale. Cfr. MICHAEL BRENNER, *Breve Storia degli Ebrei*, Donzelli Editore, 2009, p.161.

<sup>43</sup> MARIO TOSCANO, *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia*, Studi del Senato, Roma, 1988, pp. 25-26.

<sup>44</sup> Richard Wagner affermò: "quando combattevamo per l'emancipazione degli ebrei agivamo spinti piuttosto da un principio astratto che non da motivazioni concrete: così come tutto il nostro liberalismo era solo un gioco intellettuale, nel momento in cui lottavamo per la libertà del popolo, anzi con una certa avversione verso qualsiasi reale contatto con esso, così anche il nostro entusiasmo per la parità dei diritti degli ebrei derivava più da uno stimolo intellettuale che da una simpatia reale; perchè nonostante tutti i discorsi e gli scritti sull'emancipazione degli ebrei non ci sentivamo da questi sempre respinti, senza volerlo, a ogni tentativo di contatto reale e attivo", cfr. ROBERTO FINZI, *L'antisemitismo: dal pregiudizio contro gli ebrei ai campi di sterminio*, Giunti Editore, 1997, p. 49.

<sup>45</sup> P. PULZER, *The Rise of Political Anti-Semitism in Germany and Austria*, Cambridge (Mass.) 1988.



Nel 1849, infatti, la Camera bassa del parlamento di Baviera consentì all'emanazione di un disegno di legge conferente pari dignità agli ebrei del regno.

Tuttavia, un'importante protesta, avversaria dell'emancipazione ebraica, costrinse la Camera alta, nel 1850, a rigettare il predetto disegno di legge<sup>46</sup>.

L'indifferenza politica di parte ebraica che caratterizzò gli anni dei moti rivoluzionari venne meno alla fine degli anni Cinquanta allorquando si verificò un mutamento delle scelte di partito.

Venne, per l'effetto, delineandosi un fenomeno teso ad avversare la struttura della Confederazione Germanica e del semi-assolutismo degli Stati, che sfociò nel *Deutscher Nationalverein* nel 1859 e nella *Deutsche Fortschrittspartei* nel 1861, che fecero proprio il programma adottato dall'Assemblea di Francoforte.

Agli ebrei venne concessa la piena cittadinanza solo quando la Germania venne unificata da Bismarck, inizialmente nella Federazione della Germania del Nord nel 1869 e successivamente nell'intero Reich nel 1871<sup>47</sup>.

È chiaro che, nel corso del XIX secolo, non si assistè esclusivamente ad un mutamento giuridico e civile interessante gli ebrei dell'Europa centrale ed occidentale, bensì intervenì una rinnovata alterazione del modo di vivere.

Le riforme religiose, che diedero vita all'ebraismo liberale, interessò non solo i riformisti bensì anche coloro i quali, seppur integratisi nella società, attenendosi alle leggi religiose, si definivano neo-ortodossi.

Il pensiero dell'ebraismo liberale giunse a considerare la completa tradizione rabbinica del Talmud come non avente più una genesi divina e, nel contempo, a valutare come non più osservabili in quanto datate le regole dello Shabbat e le regole alimentari.

L'interesse veniva concentrato sulla dottrina ebraica nonchè su formali mutamenti religiosi.

Invero, vennero introdotte delle modifiche nell'ufficiatura sinagogale e, nel contempo, vi fu l'abolizione degli inni estremamente prolissi, l'adozione della lingua locale durante la predica, l'introduzione dell'organo che, di fatto, venne disapprovata dagli ortodossi che ne intravidero un tentativo di emulazione dei riti cristiani<sup>48</sup>.

Tuttavia il cambiamento più importante consistè nell'omissione di tutti i riferimenti alla venuta di un Messia personale e al ritorno del popolo ebraico nella sua antica patria.

Con la progressiva e crescente elaborazione di una propria filosofia, cominciò, pertanto, a diffondersi l'idea che la moltitudine di rituali ebraici, da sempre resi, sarebbero potuti essere accantonati atteso il mutamento del giudaismo nei confronti dello Zeitgeist.

---

<sup>46</sup> J.F. HARRIS, *The People Speak!: Anti-Semitism and Emancipation in Nineteenth-Century Bavaria*, Ann Arbor, 1994.

<sup>47</sup> Negli Stati membri della federazione rimasero comunque alcune restrizioni determinate dal fattore religioso: in Prussia, ad esempio, gli ebrei non convertiti non potevano servire lo Stato in veste di militari, diplomatici, burocrati e nemmeno di insegnanti di scuola. cfr. J. KATZ, *Out of the Ghetto: The Social Background of Jewish Emancipation, 1770-1870*, Cambridge (Mass.) 1973, pp. 28-9

<sup>48</sup> M. MEYER, *Response to Modernity: a History of Reform Movement in Judaism*, Oxford University Press. Oxford & New York 1995, p. 163



Venne, quindi, delineandosi la distinzione tra “giudaismo profetico”, ove veniva elogiata e magnificata la condotta morale e l’universalismo, e il “giudaismo sacerdotale” legato al tempio e ai suoi riti<sup>49</sup>.

È evidente che l’obiettivo della riforma prende le mosse proprio dal “giudaismo sacerdotale” che, in ogni caso, sarebbe dovuto essere superato al fine di purificare e filtrare l’ebraismo da quei sedimenti che minavano l’esaltazione dei relativi aspetti universalistici.

Atteso, quindi, che l’ebraismo non viene più considerata una “nazione”<sup>50</sup>, il concetto di popolo viene trasfigurato in quello di “comunità religiosa”<sup>51</sup>.

È stato giustamente rilevato che “una [...] adeguata critica dell’ebraismo riformatore concerne la sua enfattizzazione dell’universalismo ebraico a spese del suo particolarismo”<sup>52</sup> e che, pertanto “essere ebrei non vuol dire solo far parte di una comunità religiosa, ma anche essere soggetti di una specifica tensione che deriva dalla situazione ebraica, una situazione in cui le competitive istanze del particolarismo e dell’universalismo devono continuamente confrontarsi. Per gli ebrei, questa competizione è inevitabile, difficile, e potenzialmente produttiva”<sup>53</sup>.

Il processo di assimilazione che interessò la popolazione ebraica generò la problematica di come conservare la propria identità ebraica pur contestualizzandosi integralmente nella realtà tedesca.

Ne discese l’elaborazione della cosiddetta *Wissenschaft des Judentums*, cioè “la scienza del giudaismo”<sup>54</sup>, in contrapposizione alla neo-ortodossia.

Se tradizionalmente dallo studio dei testi sacri, inteso quale puro atto di devozione, erano categoricamente escluse qualsivoglia tipologia di critiche letterarie e testuali, in virtù del predetto movimento si determinò l’intento di applicare la metodologia della critica storica alle fonti ebraiche.

In entrambi i casi è evidente, tuttavia, che l’ebraismo abbia utilizzato il concetto di *Bildung*, ovvero di autoeducazione e di autoformazione, al fine di somigliare ai tedeschi pur conservando e tutelando la propria identità.

### 3. La legislazione sui culti ammessi nel periodo del fascismo.

Agli inizi del Novecento le comunità israelitiche vivevano un processo di integralizzazione, quasi compiuto, e l’antisemitismo era circoscritto a minoranze del mondo cattolico, tanto che

---

<sup>49</sup> G. TAMANI, *Il giudaismo nell’età moderna e contemporanea*, in *Ebraismo*, a cura di G. Filoramo, Roma-Bari, 1999, pp. 187-218, in particolar modo citata, p. 216.

<sup>50</sup> M. RICHLER, *This Year in Jerusalem* (1994), ed. it. *Quest’anno a Gerusalemme*, Milano, 2002, pp. 157-159.

<sup>51</sup> M.R. KONVITZ, *Judaism and the American Idea*, New York, 1978, in particolar modo il cap. 3 *Judaism and the Democratic Ideal*, pp. 69-90.

<sup>52</sup> L.J. FEIN-R. CHIN-J. DAUBER B. REISMAN H. SPIRO, *Reform is a Verb*, New York, 1974, pp. 193-218.

<sup>53</sup> *Ibid.*, pp. 208-209.

<sup>54</sup> Il manifesto di Emmanuel Wolf, intitolato “sul concetto di Scienza del giudaismo”, apparve nel 1822.



taluni esponenti della comunità ebraica italiana ricoprivano apprezzabili e considerevoli cariche pubbliche<sup>55</sup>.

In origine il movimento fascista non pregiudicò l'integrazione ebraica in Italia: a conforto di ciò il 23 marzo 1919, nel famoso incontro in Piazza San Sepolcro a Milano, tra i 119 fondatori del fascismo vi militavano in favore anche cinque ebrei, tra cui Cesare Goldman che procurò la sala all'associazione industriali dove Mussolini tiene a battesimo il movimento.

Nei primi anni Venti per il fascismo il problema ebraico non esiste, tanto che Mussolini, sempre per scopi politici, tende ad ossequiare le comunità israelitiche così come testificato sul *Popolo d'Italia* del 1920: "In Italia non si fa assolutamente nessuna differenza fra ebrei e non ebrei, in tutti i campi, dalla religione, alla politica, alle armi, all'economia... la nuova Sionne, gli ebrei italiani, l'hanno qui, in questa nostra adorabile terra"<sup>56</sup>.

Tuttavia, nel contempo, Mussolini, già prima del 1938, nell'affermare una scala di valore tra le razze, superiori e inferiori, mostra una certa propensione antisemita: "Il primo comunismo in Russia era in gran parte controllato dagli ebrei. Il leninismo fu una vendetta degli ebrei contro la razza ariana che li ha condannati alla dispersione per tanti secoli e la pace di Versailles e un'opera della plutocrazia internazionale ebraica"<sup>57</sup>.

È evidente, quindi, che, sino al 1938, in difetto di una politica razziale ufficiale, la politica fascista in materia appariva confusa e inevitabilmente condizionata dalle variazioni della politica estera.

L'emersione del potere fascista collimò con il rinvigorimento della morale cattolica.

Per l'effetto, l'adozione di provvedimenti contrari a qualsivoglia tipologia di minoranza, ivi compresa quella religiosa, venne giustificato dalla necessità di voler formare e plasmare un paese secondo i principi di unità e omogeneità.

Tale regime comportò, quale conseguenza negativa per le confessioni religiose non cattoliche, la sottrazione e la privazione della travagliata e caliginosa parità di tutti i culti ammessi dinanzi a lo Stato.

---

<sup>55</sup> Nel 1902, fra i 350 senatori nominati dal re, figurano 6 senatori ebrei (nel 1920 diventeranno addirittura 19); nel 1906 il barone Sidney Sonnino, ebreo convertito al protestantesimo, è nominato presidente del Consiglio, dopo essere stato ministro delle Finanze e degli Esteri; nel 1910 un altro ebreo, Luigi Luzzati, questa volta non convertito, ricopre la carica di primo ministro, dopo essere stato anch'egli ministro delle Finanze. Il sociologo Leopoldo Franchetti è senatore conservatore per molti anni, prima di suicidarsi dopo la sconfitta italiana di Caporetto. Salvatore Barzilai, giornalista irredentista di Trieste, è eletto deputato per otto mandati e, dopo la Grande Guerra, fa parte della delegazione italiana alla conferenza per la pace a Versailles. Ernesto Nathan, ebreo e massone, è sindaco di Roma dal 1907 al 1913. Giuseppe Ottolenghi, primo ebreo a rivestire il grado di generale nel 1888, diventa istruttore del futuro Vittorio Emanuele III e nel 1902 viene nominato senatore e ministro della Guerra. È significativo anche il contributo ebraico al primo conflitto mondiale: l'Italia ha 50 generali ebrei; uno di questi, Emanuele Pugliese, sarà il più decorato dell'esercito; un altro, il generale Roberto Segre, ideò le difese sul Piave.

<sup>56</sup> I dati forniti da M. Avagliano, *Ebrei e fascismo*, trovati sul sito <http://www.romacivica.net/anpiroma/FASCISMO/fascismo18.htm> 2005

<sup>57</sup> D. M. SMITH, cap. L'idea fascista della razza, *Italia Judaica, Gli Ebrei nell'Italia unita 1870-1945*, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1993, p. 351.



Il progresso ed il mutamento legislativo e giurisprudenziale, caratterizzante l'epoca dello Stato liberale, si interrompe, quindi, in virtù di provvedimenti regressivi e tesi alla disuguaglianza dei culti<sup>58</sup>.

Il punto di riferimento sono naturalmente i Patti Lateranensi, quel Concordato che, nel 1929, con la sottoscrizione di Mussolini, determinò la fine dell'incomunicabilità tra Stato e Chiesa originata dall'unità d'Italia e dalla archiviazione del potere temporale dei pontefici romani.

L'arretramento normativo trovò la sua specificazione nel richiamo, nell'art. 1 del Trattato, all'articolo primo dello Statuto Albertino, secondo cui "la religione cattolica, apostolica, e romana, è la sola Religione dello Stato", nonché nell'omissione del secondo inciso secondo cui "gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi".

Tale ambiguità avrebbe potuto dar luogo a due diverse soluzioni: "Sia che con esso si volesse significare addirittura la revocazione anche di quella tolleranza concessa dallo Statuto, revocazione che affermata come principio si sarebbe poi attuata con l'emanazione di apposite norme legislative" sia, al contrario, che tale omissione comportasse il mantenimento del "sistema di sostanziale parità giuridica tra la religione cattolica e gli altri culti"<sup>59</sup>

Per i culti diversi da quelli cattolici, si venne delineando, subito dopo la conciliazione, una legislazione di tipo sistematico.

Il ministro della Giustizia e dei culti, Alfredo Rocco, presentò, nell'aprile del 1929, alla Camera il progetto la cui precipua finalità era quella di "consentire", dopo aver riservato una "particolare condizione giuridica" alla religione dello Stato, il libero esercizio di tutti i culti, "in omaggio al principio della libertà di coscienza, che nessuno Stato moderno potrebbe ripudiare"<sup>60</sup>.

Nel giugno del 1929 vide la luce la Legge n. 1159<sup>61</sup>, la cosiddetta legge sui culti ammessi, nonché il relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 28 febbraio 1930, n. 289<sup>62</sup>.

La legge 24 giugno 1929 n. 1159 avrebbe, pertanto, sopperito alla mancanza di una legislazione regolante l'operosità e la professione dei culti diversi da quelli cattolici gravanti nel territorio nazionale e che, nel sistema precedente, erano devolute a prassi amministrative o a normative particolari<sup>63</sup>.

È doveroso precisare che, seppur con l'espressione "culti ammessi", diversamente da quanto stabilito dal codice Zanardelli, venisse fatto riferimento alle confessioni religiose minoritarie<sup>64</sup>, taluni considerarono il predetto provvedimento, in ogni caso, quale forma di garanzia dei diritti civili e politici per i cittadini non cattolici<sup>65</sup>.

---

<sup>58</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, p. 52.

<sup>59</sup> O. GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, pp. 9-10.

<sup>60</sup> M. PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano 1934, pp. 5-6.

<sup>61</sup> In *G.U.*, 16 luglio 1929, n. 164.

<sup>62</sup> In *G.U.*, 12 aprile 1930, n. 87.

<sup>63</sup> G. DISEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia*, p. 45.

<sup>64</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, p. 53.

<sup>65</sup> M. PETRONCELLI, *Diritto ecclesiastico*, Napoli, 1977, p. 281.



In realtà la terminologia adottata lascia intendere ad un preludio alle leggi razziali che investì anche il popolo ebraico nel 1938.

La necessità di discorrere di “ammissibilità”, priva di fondamento giuridico, potrebbe, alla luce dell’evoluzione storica, far porre l’interrogativo dell’opportunità e del bisogno di tale aggettivazione.

Se, infatti, i culti diversi da quelli cattolici erano già presenti sul territorio nazionale, e della cui identità e dei cui servigi il potere politico ne era ben a conoscenza, non si comprenderebbe perchè, se non in un’ottica successivamente razziale, fosse stato indispensabile specificare quali fossero i “culti ammessi”.

Ben avrebbe, quindi, il “legislatore” del 1929 potuto e dovuto discorrere di “culti autorizzati”. Mentre, infatti, l’aggettivo “ammessi”, derivante dal latino *admittere*, implica un’ideologia di accoglienza, di ricevimento, l’aggettivo “autorizzati”, di cui al latino medievale *auctorizare*, invece, sottintende la dottrina del consentire, del concedere.

Pertanto, “consentire” ad un culto diverso da quello cattolico di ricevere tutela giuridica avrebbe comportato una maggiore consapevolezza ed accettazione della diversità confessionale.

Il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, di attuazione alla Legge 24 giugno 1929 n. 1159, impose, quindi, una struttura istituzionale tesa al controllo e all’intromissione nell’amministrazione dei culti non cattolici, tanto che la medesima legge definì importanti limitazioni e riserve alla libertà dei culti<sup>66</sup>.

Per l’effetto, il probabile timore di una propaganda antifascista, ad istanza dei rappresentanti dei culti non cattolici, si tradusse nell’adozione di atteggiamenti astiosi e maldisposti nei confronti delle minoranze religiose.

Definita come la “pietra angolare della legge”<sup>67</sup>, la disposizione normativa contenuta nell’art. 5, secondo cui “la discussione in materia religiosa è pienamente libera”, che tra l’altro riprende il disposto di cui all’art. 2 della legge delle guarentigie, assume una duplice valenza interpretativa in ordine alla possibilità di includervi anche la libertà di propaganda<sup>68</sup> o di proselitismo<sup>69</sup>.

In realtà, mentre la libertà di discussione in materia religiosa veniva recepita quale divieto di propaganda religiosa<sup>70</sup>, i culti acattolici venivano ammessi purchè non ostentassero e praticassero “principi contrari all’ordine pubblico o al buon costume”.

---

<sup>66</sup> G. DISEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia*, p. 48.

<sup>67</sup> M. PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, Milano 1934, , pp. 60-62.

<sup>68</sup> A.C. JEMOLO, *Religione dello Stato e confessioni ammesse*, «Nuovi studi di diritto, economia e politica», 1930, 1, pp. 21-44; M. PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, cit., pp. 62-64.

<sup>69</sup> O. GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, Milano 1934, pp. 91-104; I. GRECO, *Il libero esercizio dei culti ammessi non consente facoltà di propaganda e di proselitismo*, «Il Diritto concordatario», 1936, 2, pp. 50-55.

<sup>70</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., p. 54, il quale precisa che «tale interpretazione trovava conforto nella stessa relazione Vassallo alla Camera dei deputati e nella relazione Boselli al Senato, ed era stata suggerita dal Chirografo 30 maggio 1929 di Papa Pio XI, per il quale *in Stato cattolico, libertà di coscienza e di discussione devono intendersi e praticarsi secondo la dottrina e la legge cattolica*». In senso conforme, cfr. anche G. DISEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia*, cit., p. 48.



Per l'effetto, e contrariamente al principio della libertà di culto, al fine di sorvegliare e vigilare sulla corretta decifrazione dei principi religiosi professati venne a determinarsi un'inevitabile ingerenza statale tanto da decretare palesi discriminazioni di trattamento tra cittadini cattolici e cittadini di culto diverso.

Sulla medesima scia, e con intensità discendente, nel 1930 vi fu l'emanazione del nuovo codice penale, cd. Rocco, che, con opaca discriminazione, statuí una preminente tutela per il culto cattolico a discapito dei culti "diversi"<sup>71</sup>.

In un'ottica politico-criminale, l'impianto normativo delineato dal nuovo codice penale, in realtà, accennava e rivelava un retrogusto confessionista ove il bene tutelato si identificava con la visione istituzionale della religione e non più nella libertà religiosa sic et simpliciter<sup>72</sup>. Tale scelta palesava un lampante favoritismo per il culto cattolico tanto che venivano sanzionati il vilipendio (art. 402 del codice penale) e la bestemmia (art. 724 c.p.) solo nei confronti della religione dello Stato, mentre le altre ipotesi di delitto contro il sentimento religioso (offese alla religione mediante vilipendio di persone o di cose, e *turbatio sacrorum*) venivano punite anche per le altre confessioni, ma con pena diminuita (artt. 403-406 c.p.).

#### 4.L'istituzione dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane

L'anno successivo al Concordato con il Vaticano, nel 1930, il partito fascista, nella persona del duce, per mere scelte politiche di opportunismo ed equilibrismo<sup>73</sup>, fa approvare il R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731<sup>74</sup>, seguito dal regolamento attuativo emanato con R.D. 19 novembre 1931, n. 1561<sup>75</sup>: la Legge Falco sulle Comunità Israelitiche Italiane.

Il regime fascista, che ufficialmente si proponeva lo scopo di voler fornire una regolamentazione unitaria alla confessione ebraica<sup>76</sup>, pervenì all'unificazione di tutte le comunità ebraiche presenti sul territorio nazionale e, per l'effetto, determinò la nascita di

---

<sup>71</sup> M. PIACENTINI, *I culti ammessi nello Stato italiano*, cit., pp. 16-17; O. GIACCHI, *La legislazione italiana sui culti ammessi*, cit., pp. 81-86; U. DELLA SETA, *Le minoranze religiose nel nuovo codice penale*, Roma 1931.

<sup>72</sup> D. BARIILARO, *Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica*, Milano 1968, pp. 62-64.

<sup>73</sup> Il rabbino di Alessandria d'Egitto (David Prato) è un italiano; in tal modo si pensa che l'influenza italiana nel Levante si affermi; viene perciò aperto un Collegio rabbinico a Rodi; i consoli italiani fanno opera di persuasione perché gli ebrei italiani all'estero non rinuncino alla cittadinanza; si facilita l'iscrizione alle Università italiane di quegli studenti stranieri che provengono da paesi dove vige il "numerus clausus". Il Collegio rabbinico da Firenze viene nuovamente trasferito a Roma. Nel '32 la Mondadori pubblica i famosi *Colloqui con Mussolini* di Emil Ludwig, e il duce condanna il razzismo senza riserve, definendolo una "stupidaggine", quanto all'antisemitismo, afferma che "non esiste in Italia". Dopo la presa del potere da parte di Hitler, i profughi ebrei dalla Germania vengono accolti e il loro insediamento non è ostacolato dalle Autorità.

La risposta delle comunità ebraiche è ottima: tra l'ottobre del 1928 e l'ottobre del 1933, sono 4920 gli ebrei che si iscrivono al partito fascista; poco più del 10 per cento della popolazione ebraica italiana. I dati forniti da M. Avagliano, *Ebrei e fascismo*, trovati sul sito

<http://www.romacivica.net/anpiroma/FASCISMO/fascismo18.htm> 2005

<sup>74</sup> In *G.U.*, 15 gennaio 1931, n. 11.

<sup>75</sup> In *G.U.*, 31 dicembre 1931, n. 301.

<sup>76</sup> G. DISEGNI, *Considerazioni sulla storia e la natura giuridica delle comunità ebraiche*, p. 634.



un'organizzazione comunitaria principale, così sostituendo il Consorzio delle Comunità Israelitiche, istituito nel 1911 e nel 1920 considerato ente morale<sup>77</sup> e fondato sul principio della volontaria adesione<sup>78</sup>.

La Commissione di lavoro, presieduta dal sen. Adolfo Berio e composta dal Prof. Mario Falco, come professore di diritto ecclesiastico dai rappresentanti dei ministeri della Giustizia N. Consiglio, e degli Interni G. Raimoldi, nonché dal rabbino maggiore Angelo Sacerdoti e dall'avvocato Angelo Sereni, in rappresentanza degli ebrei italiani, terminò i lavori nell'ottobre del 1929.

Lo spirito della nuova legislazione mirava, con animo scaltro e sagace, ad evitare di voler far considerare lo Stato italiano come connotato da una matrice esclusivamente cattolica e a far sì che lo stesso avesse imposto agli ebrei "contro la loro volontà, il nuovo ordinamento", sia che avesse creato, comunque, "una distinzione di razza che già prima non esistesse", sia che intendesse "utilizzare gli ebrei per la propaganda italiana nel bacino del Mediterraneo": "abbiate coscienza del vostro essere; adempite i vostri doveri; esercitate i vostri diritti; vivificate la lettera della legge con lo spirito; fate che essa sia, come noi l'abbiamo tenacemente voluta", un'arma di difesa "contro le forze disgregatrici dell'indifferenza e dell'assimilazione, uno strumento possente per la conservazione ed il progresso dell'ebraismo, per il conseguimento dei supremi ideali di Israele"<sup>79</sup>.

È stato ottentamente osservato che tali provvedimenti certamente non erano circoscritti alla disciplina dei rapporti esterni tra la confessione e lo Stato ma si estendevano alla regolamentazione dello statuto interno dell'ebraismo<sup>80</sup> in quanto ne determinavano "l'appartenenza dei membri, l'organizzazione interna, i poteri degli organi e le forme di controllo da parte dell'autorità amministrativa"<sup>81</sup>.

La creazione di una vera e propria "costituzione civile"<sup>82</sup> si tradusse, pertanto, in un meccanismo di controllo su qualsivoglia manifestazione associativa ebraica.

L'ingerenza statale nel fenomeno associativo ebraico, in virtù del clima ispettivo ed accertativo del R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731, comportò l'univoca ed unanime considerazione dottrinale e giurisprudenziale<sup>83</sup> di considerare le comunità israelitiche, e la loro Unione, alla stregua di enti pubblici e non di corpi morali così come l'art. 1 ne imponeva la nomenclatura<sup>84</sup>.

---

<sup>77</sup> G. SACERDOTI, voce Comunità israelitiche. I) *Diritto ecclesiastico*, in Enc. giur., VII, Roma, 1988, pp. 1.

<sup>78</sup> F. MATERNINI ZOTTA, *L'ente comunitario ebraico*, p. 136.

<sup>79</sup> M. FALCO, *Lo spirito della nuova legge*, pp. 17-22.

<sup>80</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 55.

<sup>81</sup> G. ROSSI, *Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere*, Napoli, 1979, p. 192.

<sup>82</sup> La definizione si trova in A. C. JEMOLO, *Alcune considerazioni sul R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731 sulle Comunità israelitiche*, in *DE*, 1931, I, p. 75. Nello stesso senso, cfr. R. BOTTA, *L'attuazione dei principi costituzionali e la condizione giuridica degli ebrei in Italia*, cit., p. 169. In senso contrario, cfr. M. FALCO, *La nuova legge sulle comunità israelitiche italiane*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1931, I, p. 512 ss.

<sup>83</sup> In dottrina, cfr. specialmente M. FALCO - A. BERTOLA, voce *Comunità israelitiche*, in *NNDI*, III, Torino, 1959, pp. 917 s., mentre per la giurisprudenza più recente in proposito, cfr. Cass., Sez. un. civ., sent. 14 gennaio 1987, n. 194, in *FI*, 1987, I, c. 1789., e Corte cost., sent. 25 maggio 1990, n. 259, in *QDPE*, 1990/1, pp. 516 ss

<sup>84</sup> M. FALCO, *La nuova legge sulle comunità israelitiche italiane*, p. 518





La malvedenza del controllo e della sorveglianza dello Stato sulle comunità ebraiche poteva assumere i caratteri dell'apparenza e del fallace se si considera che proprio tale forma di interferenza coadiuvava l'assetto e l'unificazione delle diverse comunità che, sino a quella data, avevano goduto di forme organizzative diversificate.

Durante le trattative per giungere alla sottoscrizione dell'accordo, infatti, venne partorito un vivace dibattito dai contorni esclusivamente ebraici.

Le antitetiche posizioni che si svilupparono, e pertanto tra di loro incociabili, incontravano, da un lato, l'espressione di coloro i quali identificavano nel controllo statale una forma di tipo garantista in ordine alla gestione presieduta dagli amministratori comunitari e, dall'altro, l'espressione di coloro i quali reclamavano e richiedevano un'assoluta forma di libertà di autodisciplina e di autocontrollo<sup>85</sup>.

A ben vedere una così puntuale regolamentazione dell'organizzazione di una minoranza religiosa avrebbe comportato l'inevitabile e prevedibile ritorno alla disuguaglianza dei culti<sup>86</sup>. D'altronde, la stessa diversificazione del trattamento tutelante il sentimento religioso dei professanti i culti di minoranza, rispetto al confessionalismo cattolico, era da considerarsi sintomatico di una profonda lacerazione che si sarebbe ingenerata nei diritti civili e politici dei cittadini.

Già, infatti, con le leggi del 1929/1932 si veniva ad instradare, con voluto atteggiamento inconsapevole delle conquiste del periodo liberale, a ripristinare la disuguaglianza dei diritti civili e la conseguenziale disuguaglianza dei cittadini<sup>87</sup>.

Tuttavia, la Legge Falco, il R.D. 30 ottobre 1930 n. 1731, implicò un duplice ordine di utilità: atteso, infatti, che l'iscrizione alla Comunità, determinata dalla città di residenza e non da quella di origine, rivestiva il carattere dell'obbligatorietà, i relativi membri non avevano quella possibilità, consentita dalla Legge Rattazzi, che prevedeva libertà di iscrizione e piena autonomia, di poter adottare delle scelte di convenienza a seconda degli interessi del momento; in secondo luogo, attese le numerose vendite estere di documenti preziosi e oggetti, storici il predetto provvedimento tutelò il patrimonio artistico delle piccolo Comunità evitandone così la depredazione e l'appropriazione indebita.

Ciononostante, la disuguaglianza dei diritti individuali dei cittadini, determinata sulla base dell'appartenenza alla confessione maggioritaria ovvero minoritaria, veniva altresì palesata in materia di diritto di famiglia, e più specificamente nel diritto matrimoniale.

Le disposizioni del Concordato del 1929, infatti, a differenza della Legge sui culti ammessi, prevedevano la possibilità del matrimonio religioso canonico, consentendo, pertanto, ai

---

<sup>85</sup> V. TEDESCHI, *Presentazione della intesa con lo Stato*, pp. XIX s., e G. DISEGNI, *Ebraismo e libertà religiosa in Italia*, p. 179.

<sup>86</sup> Osserva, tra l'altro, M. MICHAELIS, *Mussolini e la questione ebraica*, Milano, 1982, pp. 392 s., che «sebbene non vi fosse alcuna intenzione di persecuzione razziale nella mente di coloro che elaborarono le leggi sulle Comunità israelitiche italiane nel 1930 e nel 1931, la rigida organizzazione degli ebrei italiani sotto il controllo dello Stato sarebbe stata particolarmente utile ai gerarchi fascisti per la politica di segregazione sociale ed economica che essi intrapresero pochi anni dopo».

<sup>87</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, p. 63.



professanti il culto cattolico la possibilità di poter scegliere tra la disciplina matrimoniale canonica o civile.

Diversamente, per le confessioni di minoranza, seppur il relativo matrimonio fosse stato celebrato dal proprio ministro di culto, in ottemperanza alla legge sui culti ammessi, le stesse potevano decidere di aderire esclusivamente alla disciplina matrimoniale di tipo civile.

Il sopradescritto regime matrimoniale, pertanto, implicava, a parere della confessione ebraica, una evidente discriminazione atteso che “non può dirsi che l’obiezione fondata sulla solida tradizione giuridica della Chiesa cattolica in contrasto con l’assenza di tradizione giuridica degli altri culti, potesse reggere di fronte alla considerazione della altrettanto solida tradizione giuridica, dell’altrettanto solida costruzione normativa e giurisprudenziale talmudica e rabbinica, che già aveva trovato un riconoscimento nel diritto italiano prima del 1865”<sup>88</sup>.

L’ebraismo, invero, a differenza delle altre minoranze di stampo religioso, si caratterizza non esclusivamente per i relativi concetti di religione e di fede in senso stretto.

L’ideologia ebraica, infatti, fonda la propria visione etica e culturale anche sui principi di libertà, di giustizia sociale e di legge, ruotanti intorno alla credenza in un unico D.o, la cui invariabilità e inalterabilità è determinata da un complesso normativo teso a indirizzare il popolo ebraico in tutte le sue manifestazioni<sup>89</sup>.

Esclusa, quindi, la natura di esclusiva e mera confessione religiosa, la concezione ebraica è decorata da una serie di interconnessioni di diversa origine che la rendono contemporaneamente confessione religiosa ed entità etnico-culturale, estrinsecazione di uno specifico gruppo sociale con proprie tradizioni, diritto e cultura<sup>90</sup>.

La relativa definizione che ne discende viene inquadrata, quindi, quale formazione sociale con finalità sia spirituali sia temporali connesse e strettamente coordinate<sup>91</sup>.

La considerevole importanza resa in favore delle leggi e delle tradizioni basate sulla legge divina rilevata, affiancata da un magistero sovraordinato dedito all’interpretazione delle inveterate tradizioni ebraiche, delinea, pertanto, il concetto ebraico di religione<sup>92</sup>.

È attraverso, quindi, l’organizzazione comunitaria che la collettività ebraica manifesta la propria tradizionalità ed immutabilità, atteso che, al fine di professare tale confessione, non è ammissibile il momento individuale ma esclusivamente quello collettivo<sup>93</sup>.

---

<sup>88</sup> G. FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, p. 64. Cfr. anche ID., *Considerazioni “de iure condendo” in tema di matrimonio e di culti acattolici*, in *FI*, 1960, IV, c. 154.

<sup>89</sup> R. BOTTA, *L’ultimo “braccio secolare”. La riscossione del contributo obbligatorio degli israeliti*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1985/I, p. 53.

<sup>90</sup> D. TEDESCHI, *Intesa con lo Stato: presentazione dell’Intesa con lo Stato al Congresso straordinario delle Comunità israelitiche italiane*, in *Il Foro Italiano*, 1988/V, p. 100.

<sup>91</sup> G. DISEGNI, *Considerazioni sulla storia e la natura giuridica delle comunità ebraiche*, in *La Rassegna mensile di Israel*, 1985/III, p. 320.

<sup>92</sup> G. SACERDOTI, *Ebraismo e Costituzione: prospettive di intesa tra Comunità israelitiche e Stato*, in AA.VV., *Le intese tra Stato e confessioni religiose: problemi e prospettive*, a cura di C. MIRABELLI, Milano, Giuffrè, 1978, p. 93.

<sup>93</sup> M.F. MATERNINI ZOTTA, *L’ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli*, Milano, Giuffrè, 1983, p. 191.



## 5. Le premesse dell'antigiudaismo e dell'antisemitismo tedesco

Alla fine del 1918 venne meno l'antico ordine politico del Secondo Reich che mulinava intorno alle figure dell'imperatore e dell'esercito.

Conseguentemente l'ammutinamento della flotta, sorsero, in tutta la Germania, dei disordini che costrinsero, il 9 novembre 1918, Guglielmo II ad abdicare.

Venne, quindi, proclamata la Repubblica e venne costituito un governo provvisorio, che l'11 novembre firmò l'armistizio.

Nei successivi due anni, notevolmente vivaci, si registrarono posizioni antitetiche all'interno delle forze di sinistra.

Più specificamente i socialdemocratici bramavano la democratizzazione della nazione, di converso, i gruppi di estrema sinistra erano fermamente intenzionati a terminare una rivoluzione di tipo bolscevico.

Le predette posizioni ingenerarono nella borghesia inquietudine e ansietà tanto da costringerla ad adottare misure idonee a schivare e superare il pericolo.

Ciononostante, tali gruppi di estrema sinistra, nel gennaio del 1919, provocarono un tentativo di rivolta dapprima a Berlino e successivamente in Baviera.

Tale episodio emblematico indusse le forze conservatrici e l'esercito, giovandosi delle divisioni dei partiti di sinistra, ad allearsi con le forze moderate socialdemocratiche.

Nell'agosto del 1919, nella città di Weimar, venne promulgata una Costituzione repubblicana e democratica.

La Costituzione di Weimar<sup>94</sup> segna una svolta fondamentale.

Invero, seppur concesse alla minoranza ebraica una notevole importanza nonchè un'estesa libertà di azione, non si potette definire una repubblica "ebraica", contrariamente a quanto sostenuto dai suoi nemici definendola "Juden Republik".

D'altronde gli Ebrei, rivestendo ormai un ruolo fondamentale nella cultura tedesca, ne erano stato completamente assimilati: erano tedeschi<sup>95</sup>.

L'emblema della fusione ebraico-tedesca era rappresentato da Walther Rathenau, erede di un famoso gruppo industriale, che venne proclamato dal Ministro degli Esteri e, per l'effetto, considerato, dalle forze politiche di destra, come il rappresentante dell'influenza ebraica su Weimar.

---

<sup>94</sup> G.ARA GIO-RUIZ, La nuova Costituzione dell'Impero tedesco, in Riv.Dir.Pubbl., 1920,p.193; C.MORTATI, Introduzione alla Costituzione di Weimar, Firenze 1946; F.LANCHESTER, Alle origini di Weimar, Milano, 1985; G.GOZZI-P.SCHIERA, Crisi costituzionale e teoria dello Stato in Germania dallo Stato di diritto alla democrazia costituzionale, Roma, 1999.

<sup>95</sup> PETER GAY, La cultura di Weimar, Edizioni Dedalo, 1978, p.21.



La Costituzione di Weimar, di fatto, eliminò la supremazia statale della religione (Religionshoheit) e delle chiese seppur vi fossero ancora dei residui negli artt. 136 e seguenti<sup>96</sup>. Per l'effetto venne meno quel punto di riferimento formale, costituito dallo *jus reformandi*, che sino ad allora aveva avuto efficacia nella supremazia statale e delle chiese ed ove la libertà del singolo era espressione di libertà di coscienza e di fede<sup>97</sup>.

Pertanto, lo *jus reformandi*, unitamente alla supremazia delle chiese di Stato, venne escluso, dalla Costituzione di Weimar, dalla rosa degli ipotetici diritti di sovranità dello Stato.

La modernità della Carte Costituzionale ha fatto sì che la “libertà di coscienza e di fede”, contenuta nell'art. 135, determinasse dei riflessi e contenuti nell'art. 4 comma 1 del *Grundgesetz*.

Anche se l'art. 4 GG si distingue dal quadro normativo disciplinante le chiese e le società religiose, in ogni caso se ne evidenzia la portata individualistica quale diritto di libertà.

A ben vedere si rinviene un'esplicita menzione della libertà di professare una qualsiasi concezione del mondo (Freiheit der weltanschaulichen Bekenntnisse) il cui scopo si esplicita e si concretizza non solamente nella libertà di fede e di coscienza bensì nella esatta inviolabilità di tale libertà<sup>98</sup>.

La nuova struttura costituzionale democratica, di fatto, eliminò le ultime barriere che impedivano l'integrazione dei numerosi tedeschi ebrei<sup>99</sup>.

Nonostante il pieno riconoscimento giuridico dei loro diritti venne, comunque, delineandosi la diffusione dell'antisemitismo su tutti i livelli societari, ciò comportando opinioni e valutazioni negative in ordine alla fervida partecipazione ebraica alla vita economica, finanziaria, politica e culturale<sup>100</sup>.

---

<sup>96</sup> G.J.EBERS, art. *Religionsgesellschaften*, in H.C. NIPPERDEY ( a cura di), *Die Grundrechte und Grundpflichten der Reichsverfassung*, vol. II, Berlin, 1930, pp. 119 ss e p. 131 ss; P. MIKAT, *Kirchen und Religionsgemeinschaften*, in *Die Grundrechte*, Vol. IV, I, cit., p. 126 e in particolare p. 129, in cui si citano anche diverse opinion. Appartiene alla realtà costituzionale dell'epoca di Weimar che nella prassi statale, in particolare nei Lander di tradizione protestante, le chiese esercitavano ancora una certa supremazia, seppur limitata, nonostante questa supremazia delle chiese e della religione fosse stata soppressa come principio.

<sup>97</sup> W.KAHL aveva conseguentemente trattato nel suo *Lehrsystem des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik*, cit., la libertà di fede e di coscienza nella sezione Bildung und Umbildung des Begriffs des “Jus reformandi” (pp. 315-323).

<sup>98</sup> ERNST-WOLFGANG BOCKENFORDE, *Stato, costituzione, democrazia: studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale*, Giuffrè editore, 2006, p.276.

<sup>99</sup> Durante il periodo della Repubblica di Weimar gli Ebrei costituivano meno dell'uno per cento della popolazione tedesca. Mentre all'inizio dell'Ottocento gli Ebrei risiedevano quasi esclusivamente in piccoli paesi e centri di provincia, all'inizio del Novecento la maggior parte di loro - anche se non tutti - viveva nelle grandi città. Inoltre, se nel 1910 circa il 60 per cento degli Ebrei tedeschi risiedeva in aree urbane con più di 100.000 abitanti, nel 1933 più del 7 per cento viveva nelle città tedesche più grandi. Solo il 10 per cento degli Ebrei abitava nelle campagne, mentre il 20 per cento viveva nelle cittadine di provincia. Secondo il censimento del 1925, gli Ebrei residenti in Germania durante la Repubblica di Weimar erano 564.973, 71.5 per cento dei quali risiedeva nella regione più grande, la Prussia.

<sup>100</sup> A.J.MAYER, *Soluzione finale. Lo sterminio degli ebrei nella storia europea*, trad. It. A.Mondadori, Milano, 1990, pp. 41 ss.



Cominciarono a diffondersi delle accuse, provenienti dagli ambienti dei profughi russi rifugiatisi in Germania, circa la diretta partecipazione degli ebrei nella rivoluzione bolscevica. A conforto di ciò, nel 1919, vennero stampati i *Protocolli*<sup>101</sup>: opere editoriali a carattere antisemita e nazionalista, ove venivano manifestate le cause e le ragioni del “cancro”, rappresentato dagli ebrei, che aveva colpito la sana società tedesca.

## 6. Le leggi razziali in Italia

Sin dagli inizi del 1938 l'Italia assiste ad una corposa serie di provvedimenti tesi alla risoluzione della problematica di cui alla “questione ebraica”.

Il 16 febbraio 1938 viene resa nota l'*Informazione diplomatica* n. 14 con cui si aspira ad un opportuno “Stato ebraico, non in Palestina” al fine di risolvere “il problema ebraico”<sup>102</sup>.

Apparse, tuttavia, doveroso precisare che il Governo non avrebbe adottato provvedimenti contro gli ebrei, se non ostili<sup>103</sup> nonché che la partecipazione ebraica “nella vita complessiva della Nazione” sarebbe dovuta essere proporzionata “ai meriti intrinseci dei singoli ed all'importanza numerica della loro comunità”<sup>104</sup>.

Tali precisazioni risultarono superate il 14 luglio 1938 allorché venne pubblicato il “Manifesto degli scienziati razzisti”<sup>105</sup> che offriva un irragionevole ed insensato decalogo ufficializzante il razzismo di Stato: “ 1) le razze umane esistono; 2) esistono grandi razze e piccole razze; 3) il concetto di razza è concetto puramente biologico; 4) la popolazione dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà ariana; 5) è una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici; 6) esiste ormai una pura razza italiana; 7) è tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti; 8) è necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa (Occidentali) da una parte, gli Orientali e gli Africani dall'altra; 9) gli ebrei non appartengono alla razza italiana; 10) i caratteri fisici e psicologici europei degli italiani non devono essere alterati in nessun modo”<sup>106</sup>.

La mancata assimilazione in Italia degli ebrei era nitidamente palesata dal punto 9<sup>107</sup>.

---

<sup>101</sup> M.L.SALVADORI, *Storia dell'età contemporanea*, Loescher, Torino 1976, p. 558.

<sup>102</sup> Il diritto razzista, anno I, n. 1-2, p.73.

<sup>103</sup> “Dato che anche in Italia esistono degli ebrei, non ne consegue di necessità che esista un problema ebraico specificamente italiano. In altri paesi gli ebrei si contano a milioni, mentre in Italia, sopra una popolazione che attinge ormai ai 44 milioni di abitanti, la massa degli ebrei oscilla fra le 50-60 mila unità. Il Governo fascista non ha mai pensato, nè pensa di adottare misure politiche, economiche, morali contrarie agli ebrei in quanto tali, eccettuato beninteso nel caso in cui si tratti di elementi ostili al Regime”, *ibidem*.

<sup>104</sup> “il Governo fascista si riserva tuttavia di vigilare sull'attività degli ebrei venuti di recente nel nostro Paese e di far sì che la parte degli ebrei nella vita complessiva della Nazione non risulti sproorzionata ai meriti intrinseci dei singoli e all'importanza numerica della loro comunità”. *Ibidem*.

<sup>105</sup> R.DE FELICE, *Storia degli ebrei*, Torino, 1993, pp. 555-556.

<sup>106</sup> *Ibidem*.

<sup>107</sup> Il punto nono così recitava “dei semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della Patria nulla in generale è rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome, e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano



Nonostante un duro intervento di Pio XI avverso il razzismo, fece seguito un'ulteriore *Informazione diplomatica*, la n. 18 del 5 agosto che enunciò un programma convergente<sup>108</sup>.

Le linee ispiratorie fondamentali della successiva legislazione vennero segnate dalla *Dichiarazione sulla razza*<sup>109</sup>, realizzata dal Gran Consiglio del Fascismo ove si discorre “di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana”<sup>110</sup>.

Nell’apertura del testo si rinveniva il riconoscimento della “attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale in seguito alla conquista dell’Impero”<sup>111</sup>.

Veniva, inoltre, rappresentato il sistema dei divieti matrimoniali<sup>112</sup> nonché il generale antifascismo degli ebrei<sup>113</sup>.

In ordine, invece, alla problematica degli ebrei stranieri venne espressa l’urgenza di una “legge concernente il divieto di ingresso nel Regno”<sup>114</sup> e “indispensabile l’espulsione degli indesiderabili”.

È evidente, quindi, che la *Dichiarazione sulla razza* costituì la premessa della formazione successiva legislazione razziale.

Invero, la rappresentazione razzista del Regno d’Italia e la conseguenziale persecuzione giuridica nei confronti degli ebrei trovò terreno fertile nel settembre del 1938, allorché il Consiglio dei Ministri adottò un importante e famigerato provvedimento legislativo: il R.D.L. n. 1381 riguardante i “Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri”.

Il predetto decreto imponeva, all’art. 1, il divieto “per gli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel regno, in Libia e nei possedimenti dell’Egeo; veniva determinato, all’art. 2, il criterio di appartenenza alla razza ebraica; venivano revocate, all’art. 3, “le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte posteriormente al 1 gennaio 1919”, ciò comportando, per l’effetto, che coloro i quali avessero ottenuto la cittadinanza italiana in epoca posteriore

---

l’unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perchè essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani”, *ibidem*.

<sup>108</sup> “discriminare non significa perseguire. Questo va detto ai troppi ebrei d’Italia e di altri Paesi(...). il Governo Fascista non ha alcuno speciale piano persecutorio contro gli ebrei, in quanto tali. Si tratta di altro. Gli ebrei in Italia, nel territorio metropolitano, sono 44.000 secondo i dati statistici ebraici, che dovranno però essere controllati da un prossimo speciale censimento. La proporzione sarebbe quindi di un ebreo su 1.000 italiani. È chiaro che, d’ora innanzi, la partecipazione degli ebrei alla vita globale dello Stato dovrà essere adeguata a tale rapporto”.

<sup>109</sup> R. DE FELICE, *Storia degli ebrei*, cit., p. 567-575.

<sup>110</sup> *Ivi*, p. 574.

<sup>111</sup> *Ivi*, p. 573

<sup>112</sup> “Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce: a) il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane; b) il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici - pers-nale civile e militare - di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza; c) il matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministro dell’Interno; d) dovranno essere rafforzate le misura contri chi attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero”, *ibidem*.

<sup>113</sup> “tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l’ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona”, *ibidem*.



venivano considerati stranieri; all'art. 4 veniva prescritto, a coloro i quali dimorassero in Italia da una data successiva a quella predetta, l'abbandono del paese "entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto".

Il carattere maggiormente razziale, a ben vedere, lo si può desumere proprio dall'art. 2 ove, per l'appunto, viene "considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica".

Tuttavia, tale decreto non venne mai convertito in legge e, pertanto, talune statuizioni vennero inserite ed integrate nel decreto n. 1728 del 1938.

La gestione e l'organizzazione della propaganda antiebraica trovò, inoltre, maggiore incoraggiamento ed incitamento in virtù del R.D. 1531<sup>115</sup> del 1938 ed il R.D.L. n. 1539<sup>116</sup> del 1938.

Il R.D. 1938 n. 1531 determinò e comportò, così come si evince dall'art. 1, la trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza, diretta da un prefetto e, nel contempo, in virtù dell'art. 2, conferiva alla Direzione "tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza".

È evidente, quindi, che l'organo pulsante della propaganda antiebraica era costituito proprio da questi funzionari che, sotto la direzione del Ministro dell'Interno, il Duce, elaboravano disposizioni e norme in tal senso.

Parimenti il R.D.L. 1938 n. 1539 istituì, presso il Ministero dell'Interno, il "Consiglio superiore per la demografia e la razza" dedito, stante l'art. 1, "a dare pareri sulle questioni di carattere generali interessanti la demografia e la razza". L'art. 2, per l'effetto, stabiliva che il Consiglio, quale fucina di obiettivi e tattiche, era "presieduto dal Ministro dell'Interno o, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato" e composto da "un vice presidente e 14 membri scelti fra le persone particolarmente versate nei problemi della demografia e della razza".

Questi due provvedimenti costituirono l'imbarazzante premessa del famigerato sviluppo legislativo antiebraico.

La problematica accademica e scolastica relativa al settore socio-educativo, quale sezione fondamentale e centrale per l'interesse nazionale, determinò, in merito, la promulgazione di due provvedimenti: R.D.L. 1938, n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*, e R.D.L. 1938 n. 1630, *Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica*, entrambi convertiti in legge<sup>117</sup>.

---

<sup>115</sup> R.D. 1938 n. 1531, Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza.

<sup>116</sup> R.D. L. 1938 n. 1539, Istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza, poi convertito, senza modifiche, in legge 5 gennaio 1939 n. 26, Conversione in legge del regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1539, concernente l'istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza.

<sup>117</sup> Il primo con la legge 5 gennaio 1939, n.99, *Conversione in legge del Regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1390, concernente provvedimenti per la difesa della rassa nella scuola fascista*, il secondo con la legge 5 gennaio 1939, n.94, *Conversione in legge del Regio decreto legge 23 settembre 1938, n. 1630, concernente l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica*.



Il R.D.L. 1938 n. 1779 “Integrazione e coordinamento in un unico testo delle norme già emanate per la difesa della razza nella Scuola italiana”, successivamente modificato in legge<sup>118</sup>, imponeva a tutte le “persone di razza ebraica” di astenersi “da qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani” (art.1) nonchè vietava “l’ammissione al conseguimento alla libera docenza” (art. 1, comma 1).

Destinatari del predetto provvedimento erano altresì gli studenti “di razza ebraica” per i quali, ai sensi dell’art. 3 comma 1, era vietata l’iscrizione “alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani”.

Esistevano, tuttavia, delle deroghe, tese all’ipocrisia e alla doppiezza, che prevedevano, in favore dei discendenti di razza ebrei, ma convertiti alla fede cattolica, la possibilità di iscrizione “ nelle scuole elementari e medie dipendenti dall’Autorità ecclesiastica” (art. 3, comma II) nonchè l’istituzione “ a spese dello Stato, di speciali sezioni di scuola elementare” laddove la comunità studentesca fosse costituita da almeno dieci individui (art. 5, comma 1).

Il carattere ambiguo e fraudolento del R.D.L. 1938 n. 1779 consentiva, inoltre, alle “persone di razza ebraica”, stante il tenore dell’art. 6, comma 1, di poter istituire “scuole di istruzione media”, ed ancora, al fine di evitare nuove immatricolazioni universitarie, l’art. 10, comma 1, permetteva, agli studenti universitari già iscritti, di poter “proseguire gli studi universitari”.

Tuttavia, tali disposizioni apparirono fievole e sommesse dinanzi a quel più imponente impianto normativo che discriminava, più di tutti, la popolazione ebraica: il R.D.L. 17 novembre 1938, n.1728.

Il regio decreto centralizzò in un primo corpo legislativo organico tutti quei principi che erano stato enucleati dal Gran Consiglio del fascismo nella già nota *Dichiarazione sulla razza* il 6 ottobre precedente.

Tale principale e fondamentale provvedimento normativo, di carattere meramente antisemita, era costituito da due parti: nella prima veniva normativizzate le disposizioni relative al matrimonio, *Provvedimenti relativi ai matrimoni*, ove la Chiesa, in virtù del Concordato del 1929, vantava una speciale competenza divina; nella seconda parte, *Degli appartenenti alla razza ebraica*, che recuperava quasi pedissequamente quanto statuito dal Gran Consiglio, veniva sancita la riduzione della capacità giuridica degli appartenenti alla “razza ebraica” in quanto non appartenenti alla razza ariana<sup>119</sup>.

Un ruolo concorrente assunse, nella costituzione del provvedimento razziale, la Santa Sede<sup>120</sup> in quanto opportunamente ed adeguatamente resa edotta, conseguentemente la *Dichiarazione*

---

<sup>118</sup> Convertito in legge 5 gennaio 1939, n.98, *Conversione in legge del Regio decreto legge 15 novembre 1938, n.1779, relativo all’integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana*. L’art. 12 del decreto 1938, n.1779 espressamente abrogava i regi decreti 1938 n. 1390 e 1938,n.1638.

<sup>119</sup> R.DE FELICE, *Storia degli ebrei sotto il fascismo*, ; M.MICHAELIS, *Mussolini e la questione ebraica*; M. SARFATTI, *Mussolini contro gli ebrei. Cronache dell’elaborazione delle leggi del 1938*; AA.VV., *La persecuzione degli ebrei durante il fascismo. Le leggi del 1938*, Roma, 1998; N.MAGRONE, *Codice breve del razzismo. Stato totalitario e democrazia costituzionale. La questione razziale*, Bari,2003.

<sup>120</sup> G.SALE, *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, p.109 Milano,2009; A.MARTINI, *Studi sulla questione romana e la Conciliazione*, Roma, 1963.





del Gran Consiglio del 6 ottobre, circa la programmazione ed allestimento della nuova normativa discriminatoria: “attendiamo tuttavia, in materia sì grave le precisazioni che solo potranno offrire i relativi testi di legge, confidando che essi possano rimuovere ogni motivo di riserva”<sup>121</sup>.

Il criterio discriminatorio dell’emananda legge poggiava su di un dato puramente biologico-razziale atteso che definiva ebreo chiunque fosse nato “ da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica” (art. 8,lett.a).

Più specificamente: “a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1 ottobre 1938, apparteneva a religione diversa da quella ebraica”<sup>122</sup>.

Ne discese che la pratica maggiormente utilizzata per eludere la normativa consisteva nel falsificare, retrodatandoli con la complicità del clero, i certificati di battesimo (ex art. 8, lettera d, ultimo comma del R.D.L. n. 1728 secondo cui il nato da matrimonio misto, battezzato in data precedente al 1° ottobre 1938, non era considerato di razza ebraica.

L’irrazionale impianto normativo obbligava, stante il disposto di cui all’art. 9, l’autodenuncia di tutti i cittadini che tali si reputavano, tanto da comportarne l’iscrizione nei registri dello stato civile e dell’espressa menzione in tutti gli estretti e certificati.

Se il fine proprio della normativa discriminatoria era quello di emarginare, separare e allontanare gli “elementi ebrei” dal resto della popolazione ebraica, ciò poteva ovviamente avvenire evitando, scoraggiando ed impedendo unioni tra ebrei ed ariani<sup>123</sup>.

Il *punctum crucis* dell’intera legislazione era costituito dai provvedimenti relativi ai matrimoni. Invero, l’art. 1 proibiva “il matrimonio del cittadino italiano di razza ariana con persona appartenente ad altra razza”, comminando la sanzione della nullità qualora la celebrazione dell’unione fosse “in contrasto con tale divieto” (art. 1, comma 2)<sup>124</sup>.

Per l’effetto, l’art. 2 subordinava “ il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità straniera al preventivo consenso del Ministero dell’Interno”.

La garanzia dell’osservanza di tale divieto veniva espressa dai successivi articoli 5 e 6 che attribuivano all’ufficiale di stato civile il compito di accertare “indipendentemente dalle

---

<sup>121</sup> L’*Osservatore Romano*, 18 ottobre 1938.

<sup>122</sup> Art.8 R.D.L. 1938, n. 1728.

<sup>123</sup> G.MICCOLIS, *Santa Sede e Chiesa italiana di fronte alle leggi antiebraiche del 1938*, in *Legislazione antiebraica in Italia e in Europa*, Roma, 1988, pp.228-230.

<sup>124</sup> G. NAPPI, *Trattato di diritto matrimoniale concordatario e civile*, vol. I, *Parte generale e diritto concordatario*, Milano, 1940, p. 299.



dichiarazioni delle parti”, “la razza e lo stato di cittadinanza di entrambi i richiedenti”, non potendo, pertanto, procedere “nè alle pubblicazioni nè alla celebrazione del matrimonio”. L’inadeguatezza di tali disposizioni, che mal si conformavano ai dettami della politica estera, trovò riconoscimento in quei casi, sovente verificatisi, che una “coppia mista” desse alla luce figli appartenenti a razze diverse a seconda che la nascita si fosse verificata in epoca anteriore o posteriore al 1 ottobre 1938 ex art. 8 del decreto<sup>125</sup>.

Un’ulteriore disposizione che incise negativamente sui diritti degli ebrei fu sicuramente quella dell’articolo 10 del Regio Decreto-Legge 1728 che impose delle importanti limitazioni sui beni immobili e sulle attività commerciali e industriali degli ebrei<sup>126</sup>.

È evidente, quindi, che i provvedimenti del 1938 sorsero al fine di violentare la coscienza italiana, sino ad allora esente da pregiudizi antisemiti, giustificando tali scelte in virtù di un’infondata ed inesistente verità scientifica e culturale.

La giustificazione delle persuasioni e delle restrizioni, in realtà, serpeggiava alla luce della necessità di voler sopprimere quella minoranza che, seppur in quanto tale, ostacolava e minava la crescita del fascismo.

## 7. Le leggi razziali in Germania.

I principi dell’ideologia nazista erano fondamentalmente imperniati sull’antisemitismo e sulla persecuzione degli ebrei.

In occasione del congresso annuale della NSDAP, nel settembre 1935, furono emanate le leggi di Norimberga, così denominate dal nome della città tedesca ove Hitler le annunciò e formulò.

Tali provvedimenti legalizzarono quell’antisemitismo, basamento della politica di Hitler, così intenso ed aggressivo che biasciava, già da tempo, in Germania.

---

<sup>125</sup> ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale Demografia e Razza, affari diversi (1938.1945).

<sup>126</sup> L’articolo 10 in questione così recitava:

“I cittadini italiani di razza ebraica non possono:

- a) prestare servizio militare in pace ed in guerra;
  - b) esercitare l’ufficio di tutore o curatore di minori o incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
  - c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme dell’art. 1 del R. Decreto-Legge 18 Novembre 1929 - VIII, n. 2488, e di aziende di qualunque natura che impieghino cento o più persone, né avere di dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l’ufficio di amministratore o di sindaco;
  - d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un estimo di valore superiore alle cinquemila lire;
  - e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso, abbiano un imponibile superiore a lire ventimila.
- Per i fabbricati per i quali non esiste l’imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti eseguiti ai fini dell’applicazione dell’imposta straordinaria sulla proprietà immobiliare di cui al R. Decreto-Legge 5 Ottobre 1936 - XVI, n. 1743.



In effetti, già al momento del suo investimento, Hitler impose l'adozione di un impianto normativo teso alla creazione di uno *Aufnahmezustand* o *Notstand*, ovvero uno “stato di eccezione”.

In tale direzione venne promulgata, il 28 febbraio 1933, l'*Ordinanza del Presidente del Reich per la protezione del Popolo e dello Stato* (*Verordnung des Reichspräsidenten “zum Schutz von Volk und Staat*) che, di fatto, interrompeva ed arginava quanto garantito dalla Costituzione di Weimar in materia di libertà personali.

Veniva, quindi, delineandosi “una guerra civile legale, che permette l'eliminazione fisica non solo degli avversari politici, ma di intere categorie di cittadini che per qualche ragione risultino non integrabili nel sistema politico”<sup>127</sup>.

Stante l'assenza di provvedimenti discriminatori e razziali in ambito culturale e scolastico, il 25 marzo venne promulgata la *Gesetz “gegen die Überfremdung deutscher Schulen und Hochschulen”* ovvero la Legge contro l'invasione dell'elemento straniero delle scuole e delle università tedesche.

Tale provvedimento determinò, per i cittadini avente discendenze ebrae, *Judenmischlinge*, la perdita di qualsivoglia tipologia di partecipazione ad attività artistiche e culturali.

Le successive ordinanze di esecuzione delle leggi razziali, che comportarono una definizione ben più dettagliata di “ebreo”, tradussero i sintomi di quel distacco ed estromissione del diritto nazista dalla tradizione romanistica di tipo individualistica<sup>128</sup>: la titolarità dei diritti veniva, pertanto, attribuita non più all'individuo sic et simpliciter bensì all'individuo quale facente parte del Popolo.

La persecuzione antiebraica raggiunse l'apice con le Leggi di Norimberga: la prima ricordava e sanciva che il cittadino del Reich, quale unico titolare dei diritti politici, doveva godere “di sangue tedesco o affine” e, pertanto, era da distinguere dal mero facente parte dello Stato; la seconda, invece, imponeva limitazioni in campo domestico e matrimoniale.

Il primo regolamento sulla cittadinanza tedesca venne emanato il 14 novembre 1938 ove veniva stabilito che “solo il cittadino del Reich è detentore dei pieni diritti politici, del diritto di esercizio del voto politico o di ricoprire cariche pubbliche”.

Nel contempo veniva chiarito e dettagliato che “un ebreo non può essere cittadino del Reich” e che, ancora più specificamente, veniva qualificato come ebreo chiunque discendesse da almeno tre nonni ebrei, o da due qualora appartenesse alla comunità ebraica al momento dell'emanazione della legge o vi avesse aderito successivamente; avesse contratto matrimonio con un ebreo al momento dell'entrata in vigore della legge o successivamente; fosse nato dall'unione con un ebreo, in costanza o meno di matrimonio o durante una relazione adulterina.

Il diritto di cittadinanza, sancito dalla *Gesetz “über die Staats-und Reichsgehörigkeit”*, Legge di appartenenza allo Stato e al Reich, del 22 luglio 1913, venne modificato in virtù della *Gesetz “über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit”*, Legge

---

<sup>127</sup> G.AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p.11

<sup>128</sup> V.DI PORTO, *Le leggi della vergogna*, Le Monnier. Firenze 2000, p XXVIII



sulla revoca della cittadinanza e sul disconoscimento dell'appartenenza allo Stato del 14 luglio 1933.

Il provvedimento decretava il rischio, per coloro i quali avessero acquisito la cittadinanza tedesca tra il 9 novembre 1918 e il 30 gennaio 1933, e, quindi, tra la fine del II Reich e l'inizio del III, di perderla qualora fosse risultato non desiderabile.

Una successiva ordinanza del 5 febbraio 1934 fissò un'unica cittadinanza per tutto il Reich che poteva essere acquisita o con la nascita o con il matrimonio, ad eccezione dei soggetti descritti nella Legge sulla revoca e sul disconoscimento.

In virtù, quindi, della Legge sulla cittadinanza del Reich, l'individuo ebreo perdeva la qualifica di cittadino ma rimaneva facente parti dello Stato: perdevano “ con la cittadinanza, ogni identità giuridica, ma mantenevano almeno quella di ebrei”<sup>129</sup>, divenendo “giuridicamente innominabili e inclassificabili” e quindi “oggetto di una pura signoria di fatto”.

Il 14 luglio 1933 venne approvata dal Consiglio dei Ministri la *Gesetz* “zur Verhütung erbkranken Nachwuchses”, la Legge sulla prevenzione della nascita di elementi ereditariamente malati.

Tale corpus normativo, teso alla cosiddetta igiene razziale, di fatto limitò le libertà fondamentali delle categorie “deboli”, quali, appunto, gli ebrei, gli zingari, i neri, ecc..

Non fu un caso che vennero qualificati *erbkrank* coloro i quali rientravano nell'elencazione di cui al comma 1 dell'art. 1, ovvero i deboli di menti gli affetti da “corea minor” o corea di Sydenham, i ciechi e i sordi “ereditari” e tutti coloro che presentavano malformazioni fisiche importanti e ritenute ereditabili dai figli; infine gli alcolisti.

Al fine di evitare lo svilimento e di illanguidire la razza ariana mediante l'unione con i membri delle razze “inferiori” venne pubblicata, il 15 settembre 1945, la *Legge per la protezione del sangue e dell'onore tedeschi*, ovvero la seconda “Legge di Norimberga”, cui seguì, il 18 ottobre dello stesso anno, la legge sulla protezione del popolo tedesco diretta ai disabili (*Gesetz* “zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes”).

È evidente, quindi, che, a partire dal 1935, la Germania nazista si era munita ed armata di un elaborato corpus normativo predominato dal carattere eugenetico e razziale che individua nei malati ereditari e negli ebrei, ma successivamente anche nei confronti degli zingari<sup>130</sup>, degli omosessuali<sup>131</sup> e degli asociali<sup>132</sup>, quegli individui biologicamente e socialmente pregiudizievoli e nocivi, dalla cui “pericolosa azione di contaminazione e degenerazione il corpo popolare tedesco e la sua presunta essenza razziale dovevano essere in ogni modo protetti”<sup>133</sup>.

---

<sup>129</sup> G. AGAMBEN, op.cit.,p.12.

<sup>130</sup> M. ZIMMERMANN, *La persecuzione nazista degli zingari*, in *Storia della Shoah*, p. 763-785; id. *Rassenutopie und Genozid: die nationalsozialistische Lösung der Zigeunerfrage*, Hamburg, Christians, 1996.

<sup>131</sup> M.CONSOLE, *Homocaust*, Milano, Kaos, 1991; T. BASTIAN, *Homosexuelle im Dritten Reich: Geschichte einer Verfolgung*, Munchen, Beck,2000; *Nationalsozialistischer Terror gegen Homosexuelle: verdramt und ungesubnt*, a cura di B. JELLONNEK, R. LAUTMANN, Paderborn, Schöningh, 2002.

<sup>132</sup> K. SCHERER, “Asozial” im Dritten Reich: die vergessenen Verfolgten, Munster, Votum Verlag, 1990.

<sup>133</sup> *Dimensionen der Verfolgung: Opfer und Opfergruppen im Dritten Reich*, a cura di S. QUACK, Munchen, Deutsche Verlags-Anstalt, 2003.



## 8. Conclusioni.

Entrambe le normative, quella italiana e quella tedesca, si caratterizzarono per una importante e cospicua partecipazione di uffici e funzionari realizzatasi in maniera compatta ed universale. Orbene, seppur in entrambe le legislazioni i relativi dittatori assunsero un ruolo fondamentale, le norme fasciste apparirono, a tratti, più rigorose ed austere rispetto a quelle tedesche nonostante in Italia non ebbero a verificarsi i famigerati eventi celebratesi in terra tedesca. Tuttavia, contrariamente a quanto avvenne temporaneamente in Italia, la Germania, e più specificamente Hitler, necessitò di poche settimane per far sì che i provvedimenti antiebraici divenissero realtà.

D'altronde, se il nazismo è nato come ontologicamente antisemita, il fascismo diventa tale solo con il susseguirsi del tempo in virtù di un percorso poco convenzionale.

Se, in Italia, il decreto del 1938 rappresentò il punto di riferimento normativo della politica discriminatoria fascista, il carattere sintetico ed arido della politica nazista si tradusse altresì nella predisposizione dell'impianto normativo ove, per l'appunto, si rinvenivano pochi e saldi principi ma che rinviavano ad una sovrabbondanza di ordinanze maggiormente particolareggiate